

Codice A1814B

D.D. 26 aprile 2021, n. 1103

Autorizzazione idraulica (PI 1049 F.Bormida) per l'accesso all'alveo per interventi di realizzazione di difesa spondale in sinistra del F. Bormida, immediatamente a monte dell'impianto idroelettrico "Mulino di Bistagno" ed a protezione dell'accesso, in comune di Bistagno (AL). Richiedente Mulino di Bistagno S.r.l.- Sanremo (IM)



ATTO DD 1103/A1814B/2021

DEL 26/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (PI 1049 F.Bormida) per l'accesso all'alveo per interventi di realizzazione di difesa spondale in sinistra del F. Bormida, immediatamente a monte dell'impianto idroelettrico "Mulino di Bistagno" ed a protezione dell'accesso, in comune di Bistagno (AL). Richiedente Mulino di Bistagno S.r.l.- Sanremo (IM)

La Ditta Mulino di Bistagno S.r.l., cod. fisc. 02402420067, con sede in C.so Garibaldi 126, 18038 Sanremo (IM), nell'ambito della procedura provinciale inerente il "ripristino, con modifica del percorso, della strada di accesso all'impianto idroelettrico "Mulino di Bistagno" danneggiata da eventi alluvionali del 2019", ha trasmesso gli elaborati relativi alla sistemazione prescelta, ovvero l'intervento di spostamento della strada di accesso all'impianto e delle condutture elettriche di servizio in un'area interna non soggetta all'azione erosiva della corrente del fiume, con la realizzazione di un nuovo breve tratto di scogliera di protezione spondale di raccordo tra la scogliera già esistente in corrispondenza dell'opera di presa dell'impianto e la sponda sinistra del fiume pari a 15 m, a confine delle particelle 24 e 389 del fg 12 del comune di Bistagno (AL), e a monte dell'impianto idroelettrico "Mulino di Bistagno" sul F. Bormida.

Gli elaborati relativi alle sistemazioni in oggetto, sono costituiti n° 6 tavole grafiche e da relazione, a firma dell'Ing. Sergio Colombo (ordine provincia Alessandria), dalle quali si evincono gli interventi da realizzare in sponda destra consistente in una protezione in massi a tutta altezza, per circa 15 m.

Per la realizzazione dell'opera e per la rimozione delle infrastrutture ripristinate localmente, si presuppone l'accesso all'alveo ed il proponente non ha indicato la necessità di realizzazione di savanelle né deviazione delle acque né messa in secca dell'alveo.

A seguito di quanto inviato dal richiedente, visti gli esiti della conferenza dei servizi del 05/03/2021 (giusta nota della Provincia a prot 20337 del 02 04 2021) valutato che gli interventi risultano quali

opere connesse all'impianto idroelettrico che risulta autorizzato dalla Provincia di Alessandria nel 2013, si ritiene che la realizzazione delle opere in argomento, possa risultare ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del F. Bormida, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art17 della L.R.23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001);
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Mulino di Bistagno S.r.l., con sede in Sanremo (IM) – ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. lo spostamento definitivo della strada dovrà avvenire con sole operazioni di lievi livellamenti e compattamento, senza creazioni di rilevati in area esondabile;
3. le opere residuali ed in alveo attivo, dovranno essere rimosse e la sponda compattata;
4. non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto ed in difformità all'autorizzazione idraulica AIPO P.I. AL/3307;
5. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa

Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

6. le opere devono essere realizzate in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
7. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
8. in fase di costruzione delle scogliere dovrà essere rispettata la quota d'imposta delle fondazioni;
9. le piste di discesa in alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti ad eccezione dei tratti di sponda contemplati in progetto;
10. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua e a monte e valle delle opere;
11. il taglio delle essenze arboree, se presenti in sponda attiva, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;
12. le opere di difesa, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 6 (sei), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
14. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
15. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
16. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o

crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
19. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli